

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2015

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CATANOSO, FATUZZO**

Conferimento della onorificenza di Cavaliere della Patria  
agli ex combattenti del secondo conflitto mondiale

*Presentata il 22 novembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Analogamente a quanto previsto dalla legge 18 marzo 1968, n. 263 (« Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-1918 e alle guerre precedenti »), istitutiva dell'Ordine di Vittorio Veneto, con la presente proposta di legge si intende conferire l'onorificenza di Cavaliere della Patria a quanti combatterono durante il secondo conflitto mondiale.

Riteniamo, infatti, che lo Stato abbia l'obbligo di dimostrare il suo apprezzamento nei confronti di coloro che hanno compiuto il proprio dovere, rendendo omaggio non tanto a quei valori che attingono al concetto di guerra quanto a

quelli che esaltano l'umanità del sacrificio, dell'eroismo, della dedizione. E tale obbligo, peraltro, non può essere cancellato dalle valutazioni che nel tempo scaturiscono dalle evoluzioni politiche né dall'esito delle guerre. I soldati del secondo conflitto mondiale, come quelli della guerra del 1914-1918, combatterono per la Patria e il loro sacrificio va quindi rispettato e riconosciuto.

A questi principi ispiratori aderisce la presente proposta di legge, che conferisce l'onorificenza di Cavaliere della Patria ai combattenti, mutilati e invalidi civili di guerra del conflitto 1940-1945, compresi coloro che operarono sui fronti

del nord e sud d'Italia. L'onorificenza non comporta alcuna spettanza di carattere finanziario, stante il carattere altamente morale che tale onorifica distinzione riveste da un punto di vista istituzionale.

Si tratta di un'iniziativa che intende non solo rispondere alle precise ed acco-

rate istanze avanzate dai combattenti di tutti i fronti e dalle associazioni maggiormente rappresentative ma, al tempo stesso, realizzare — sulla scia di quanto già avvenuto in altre nazioni — una più salda unione degli animi, nel nome d'Italia, in una prospettiva di pacificazione e solidarietà nazionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. È istituito l'Ordine dei Cavalieri della Patria comprendente l'unica classe di cavaliere.

2. L'onorificenza di Cavaliere della Patria è conferita ai cittadini italiani che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, compresi coloro che operarono sui fronti contrapposti del nord e del sud d'Italia, e che posseggano i seguenti requisiti:

a) siano stati decorati della croce al merito di guerra o si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione;

b) non abbiano già usufruito di riconoscimenti, diplomi o altri titoli onorifici per i servizi prestati nella guerra 1940-1945.

3. L'onorificenza di Cavaliere della Patria è conferita altresì ai mutilati, agli invalidi di guerra e agli invalidi civili di guerra rientranti in una categoria pensionistica tabellare di guerra.

4. L'onorificenza è conferita anche alla memoria.

5. Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

## ART. 2.

1. Capo dell'Ordine dei Cavalieri della Patria è il Presidente della Repubblica.

2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da:

a) un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in qualità di presidente;

b) quattro membri, ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate;

c) il presidente dell'Associazione nazionale per il conferimento del titolo di Cavaliere della Patria;

d) il presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci;

e) il presidente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

f) il presidente dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

3. Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

#### ART. 3.

1. L'onorificenza di Cavaliere della Patria è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

2. Per ottenere la concessione dell'onorificenza gli interessati o i congiunti dei caduti presentano domanda al consiglio dell'Ordine, tramite il distretto militare di appartenenza.

3. La domanda è esente da tassa di bollo e da qualunque altro diritto.

#### ART. 4.

1. Agli insigniti dell'onorificenza di Cavaliere della Patria non spetta alcun assegno o altro beneficio economico.

